

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1452

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FODERARO, CAIAZZA, SAMMARTINO, MARZOTTO, BIMA, BARTOLE, SPINELLA, GASCO, ORIGLIA, HELFER, NAPOLITANO FRANCESCO, BUFFONE, NUCCI, BIANCHI GERARDO, FRANZO, SIMONACCI

Presentata l'11 giugno 1964

Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che da più parti vengono richieste, ormai da anni, modifiche — che qualche volta rivestono carattere d'urgenza — alle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed entrate in vigore il 1° luglio dello stesso anno.

Al riguardo l'esperienza ci ha insegnato che è cosa davvero difficile — e che in ogni caso richiede un cammino lungo e faticoso — raccogliere in un unico testo tutte le modifiche da apportare al vigente Codice della strada: dal che consegue che intanto si potrà procedere, sia pure partitamente, ad approvare quelle modifiche che appaiono più urgenti, in attesa che in un secondo momento — più o meno prossimo — esse possano tutte raccogliersi per dar luogo ad un nuovo testo unico.

Tra le modifiche non può negarsi che rivestano carattere d'urgenza — per la notevole pericolosità che il fenomeno presenta — quelle relative allo stato d'usura dei pneumatici. È, infatti, anzitutto da rilevare che la pericolosità dei pneumatici logori, ampiamente regolamentata in altri Paesi, è stata anche in Italia sollevata fin dal 1959, anno d'entrata in vigore del vigente Codice della strada. Il problema ha formato oggetto di studio anche

da parte degli uffici competenti dello stesso Ministero dei trasporti, con la collaborazione dell'Automobil Club d'Italia. Inoltre, in Conferenze internazionali, altamente qualificate, il problema della pericolosità dei pneumatici logori è stato sottoposto all'attenzione di esperti, che si sono concordemente espressi per la necessità di una regolamentazione della materia.

Difatti, pur senza poterci avvalere di precise statistiche al riguardo, è indubbio che una parte degli incidenti stradali, che comportano la morte ed il ferimento di esseri umani, è dovuta ai pneumatici logorati. In alcuni casi, questo fattore è concausa dell'incidente, che in ogni caso viene aggravato dallo stato d'usura dei copertoni. Tuttavia, la guida di un veicolo con gomme l'eccessivamente logore, è ancor oggi *crimen sine lege* non essendo la materia regolamentata, come già si è accennato, dalle norme attualmente in vigore per la disciplina della circolazione stradale. E ciò è tanto più grave, se si considera il fatto che la produzione motoristica tende ad immettere su strada mezzi ognor più veloci, ed è ovvio che la pericolosità data dai pneumatici logori aumenta in proporzione alla velocità del mezzo, che comporta un eccessivo riscaldamento, e conseguente innalzamento di pres-

sione, con pericolo di scoppio, tanto più probabile tanto più debole sarà la resistenza offerta dallo strato di gomma del pneumatico logoro.

Esattamente, pertanto, la Corte di cassazione, con una sua recente sentenza, ha sancito il principio che non può dirsi immune da colpa l'automobilista, che, alla guida di un automezzo di cui non abbia preventivamente controllato le condizioni, provochi un incidente determinato dall'usura dei copertoni.

Da tutto quanto premesso, consegue la urgente necessità di regolamentare, con precise norme, lo stato d'uso consentito per i pneumatici prevedendo altresì opportune sanzioni per i trasgressori alle norme medesime. L'articolo unico della proposta che ho l'onore di sottoporre all'esame del Parlamento, tende per l'appunto a dettare le norme atte a colmare una così grave lacuna del nostro Codice della strada. Si confida, pertanto, nell'approvazione della proposta stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 78 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti commi:

I pneumatici debbono presentare su tutto lo sviluppo e la larghezza della fascia battistrada gli incavi o intagli in modo che il disegno della stessa sia chiaramente visibile. La profondità degli incavi non può essere comunque inferiore ad 1 millimetro.

Non possono essere posti in vendita, né usati, pneumatici che non rispondano ai suddetti requisiti, o che presentino danni o lesioni alle tele.

Chiunque circoli con un veicolo non conforme alle prescrizioni stabilite dai due commi precedenti, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000.